

**Trib. Avezzano, sez. pen., 30 settembre 2011, Giud. Venturini**

## FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in sede, G. F. è stato chiamato a rispondere dei reati precisati in epigrafe.

Al dibattimento è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata la prova testimoniale.

All'esito, dopo aver indicato quali atti utilizzabili per la decisione quelli contenuti nel fascicolo del dibattimento, sulle conclusioni formulate nei termini leggibili a verbale, la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.

La fattispecie incriminatrice di illegale detenzione di arma comune da sparo contestata al capo A) è insussistente sul piano materiale.

Invero presupposto necessario per la configurabilità del delitto in esame è che l'arma detenuta sia effettivamente funzionante. Ed è noto, per converso, che un'arma si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali. Segnatamente, la giurisprudenza ha chiarito che per escludere la qualificazione di arma è necessario che questa risulti totalmente ed assolutamente inefficiente, giacchè solo in tal caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità costituenti oggetto giuridico della fattispecie di porto e detenzione illegale di arma (cfr., ex pluribus, Cass. Sez. I, sent. n. 685 del 4.11.1992 – 26.1.1993, RV. 192774, Martone; Cass. Sez. I, sent. n. 1730 del 21.12.1988 – 8.2.1989, RV. 180398, Flematti). Più di recente – con argomenti che perfettamente si attagliano al caso in esame – la Corte regolatrice ha precisato che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità di essi con altri accorgimenti (Cass. Sez. VI, sent. N. 15159 del 22.2.2001 – 11.4.2001, RV. 218773, Marengo; nello stesso senso, Cass. Sez. I, sent. N. 35648 del 4.7.2008 – 18.9.2008, RV. 24060677, Saitta).

Ora, nel caso in esame, l'istruzione dibattimentale ha chiarito inconfutabilmente che quel vecchio fucile a canne mozze descritto nel capo d'accusa sub A), costruito prima del 75 e mai inserito nel catalogo nazionale delle armi, non era funzionante. In particolare, l'armiere R. S., consulente tecnico del pubblico ministero, corroborando la deposizione dell'altro teste indicato dall'accusa, l'ispettore di P.S. F. T., ha spiegato che l'arma in questione era priva dell'asta di armamento (cosiddetta sottocanna) mentre le bindelline di giunzione erano dissaldate. Egli ha poi puntualizzato che l'ipotetica riparazione sarebbe stata possibile solo da parte di una ditta specializzata e legalmente autorizzata, attraverso operazioni molto lunghe e costose.

In linea, quindi, con i citati arresti giurisprudenziali ed al lume delle più accreditate voci dottrinarie in materia, si può concludere che il fucile in esame non presentava i requisiti dell'arma funzionante, presupposto della condotta incriminata dalle norme di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967.

Di conseguenza, viene meno anche l'ipotesi delittuosa di ricettazione ascritta al capo B) della rubrica.

Per vero, è graniticamente riconosciuta in giurisprudenza l'astratta configurabilità del concorso tra i reati di illegale detenzione di arma e di ricettazione della stessa (cfr. Cass. Sez. V, sent. N. 40906 del 19.10.2010 – 18.11.2010, RV. 248605, Perre; Cass. Sez. II, sent. N. 5407 del 12.6.1990 – 17.5.1991, RV. 187125, Tavolato; Cass. Sez. II, sent. N. 4700 del 16.12.1988 – 5.4.1989, Pezzati). Tuttavia, nel caso in esame, difetta il delitto presupposto necessario per l'integrazione della fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 648 c.p.. Come già detto, infatti, quel vecchio fucile sgangherato ed inefficiente non può considerarsi arma integrante gli estremi dell'ipotesi delittuosa di cui al combinato disposto dei citati artt. 2 e 7 legge 895 del 1967. Ontologicamente quell'oggetto non è un'arma e la sua detenzione non si connota dell'illiceità tipica del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.. Al riguardo, la Corte nomofilattica è granitica nell'affermare la non configurabilità del reato di ricettazione quando la prova dell'illegittima provenienza delle cose acquistate o ricevute manchi o sia insufficiente (Cass. Sez. I, n. 2778 del 14.8.1987). Nel caso in esame – giova rimarcarlo – l'oggetto di cui si fa menzione al capo A) della rubrica privato della qualità di arma erroneamente attribuitagli dall'accusa, perde ogni illecita connotazione e diviene penalmente irrilevante. Conseguentemente, la sua detenzione non integra gli estremi del delitto di ricettazione.

Quanto al reato di illegale detenzione della "canna ad anima liscia" descritta al capo C), l'istruzione dibattimentale ha dimostrato che si tratta della parte di un'arma immatricolata prima del 1975 e che non risulta iscritta nel catalogo nazionale delle armi (cfr. deposizione del teste dell'accusa, ispettore F. T.).

L'accusa non ha fornito ulteriori e più precise indicazioni sulle caratteristiche di quella parte di arma, né ha ravvisato l'utilità di ulteriori accertamenti peritali in proposito. Del resto i fatti sono risalenti nel tempo e la prescrizione incombe.

Mentre – come già detto - il fucile di cui si fa menzione nel medesimo capo d'accusa, fisicamente inesistente, non risulta iscritto nel catalogo nazionale delle armi previsto dall'art. 7 L. 110/1975 che al terzo comma, testualmente, recita: "l'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo".

Non vi è prova, dunque, che quel fucile di ignota epoca di fabbricazione e sulle cui caratteristiche il teste addotto dall'accusa, oltre a dire che non fosse iscritto nel citato catalogo, non ha saputo precisare alcunchè, fosse sicuramente un'arma comune da sparo. Conseguentemente, non si può apoditticamente definire quella canna come parte di arma comune da sparo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 895/1967.

Al contrario, nel dubbio, dovendo propendere per soluzioni ermeneutiche più favorevoli al reo, è più corretto inquadrarla nella categoria delle parti di arma antica, non potendosi escludere aprioristicamente tale natura, non fosse altro perché quella canna – come ha precisato il teste T. - sicuramente preesisteva alla creazione del citato catalogo delle armi.

E' evidente che una parte di arma antica è cosa diversa dall'arma antica, la cui omessa denuncia di detenzione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., integra la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., e non quello di cui agli artt. 2 e 7 della L. n. 895/67 (Cfr. Cass. sez. I, n. 29857 del 13.6.2006 – 8.9.2006, RV. 235256, Priori; Cass. sez. I, n. 9898 del 18.10.1983 – 19.11.1983, RV. 161316, Carola).

L'art. 38 del T.U.L.P.S. non fa alcun riferimento alle "parti di arma" e un'interpretazione analogica in malam partem che assimilasse all'arma antica le parti di arma antica andrebbe inesorabilmente a cozzare con il principio di tipicità cristallizzato nell'art. 2 c.p. e presidiato dall'art. 25 della Costituzione.

Del resto, sarebbe illogico e palesemente in contrasto con i canoni costituzionali improntati al principio di uguaglianza (artt. 3 e 24 Cost.), sanzionare in termini contravvenzionali a norma dell'art. 697 c.p. la detenzione di armi antiche – in linea con i citati approdi giurisprudenziali – e punire invece a titolo di delitto la detenzione di parti di arma antica, mediante un'indebita dilatazione della fattispecie di cui al combinato disposto degli art. 2 e 7 L. 895/67.

Le contravvenzioni di cui all'art. 20 L.110/1975, contestate ai capi D) ed E), sono prescritte.

Infatti, la detenzione del fucile ad avancarica di cui si fa menzione nei suddetti capi d'accusa era stata denunciata il 24.3.1983 (cfr. il verbale di sequestro ex art. 354 c.p. del 23.1.2009, in atti, dal quale pure si evince la prova dell'omessa custodia dell'arma in parola nonché della mancata denuncia di smarrimento della stessa).

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che la contravvenzione di omessa denuncia dello smarrimento di un'arma è un reato di mera condotta omissiva e di natura istantanea che si consuma, quindi, e si esaurisce nel momento stesso in cui si verifica l'omesso adempimento dell'obbligo penalmente sanzionato, il quale, a sua volta, si verifica decorso il lasso di tempo strettamente necessario per effettuare la denuncia, decorrente dal momento dell'avvenuta conoscenza dello smarrimento (Cass. Pen. sez. I, 7.1. 1980, n. 71; nello stesso senso Cass. Pen., sez. I, 30.1.1986 n. 1071).

Sicchè, per il principio del favor rei ed in mancanza di più precise indicazioni probatorie da parte dell'accusa sulla data in cui l'arma in questione sia andata smarrita, si deve collocare il momento consumativo della contravvenzione di omessa custodia di cui al capo D) proprio al 24.3.1983.

Le stesse considerazioni valgono per la fattispecie di omessa denuncia contestata sub E), non potendosi incontrovertibilmente escludere che il prevenuto abbia preso conoscenza dello smarrimento dell'arma in epoca proprio lo stesso giorno in cui ne ha effettuato la denuncia di detenzione. Vale a dire il 24.3.1983.

Esse, pertanto, sono entrambe prescritte.

A norma del combinato disposto degli artt. 6 L. 152/1975 e 240 primo capoverso c.p., il fucile marca Smokeless Powder Steel matricola n. 185890 e la canna ad anima liscia matricola n. 923392, meglio descritti in atti, devono essere confiscati (cfr., recentemente, Cass. Sez. I, n. 5841 del 17.1.2011 – 16.2.2011 Rv. N. 249393, Guarini) e, conseguentemente, inviati alla competente Direzione di Artiglieria.

Il carico dell'ufficio e la complessità delle questioni affrontate giustifica il prolungamento dei tempi ordinari per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.  
assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi A), B) e C) perché il fatto non sussiste;  
visto l'art. 531 c.p.p.;  
dichiara non doversi procedere in ordine ai reati ascritti ai capi D) ed E) poiché estinti per avvenuta prescrizione;  
visti gli artt. 6 L. 152/75 e 240 cpv. c.p.;  
ordina la confisca ed invio alla competente Direzione di Artiglieria del fucile marca Smokeless Powder Steel matricola n. 185890 e della canna ad anima liscia matricola n. 923392 meglio descritti in atti;  
ordina la restituzione all'imputato quale avente diritto di quant'altro in giudiziale sequestro;  
visto l'art. 544 c.p.p.;  
indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione.

Avezzano 30.9.2011

IL GIUDICE  
DOTT. STEFANO VENTURINI